

**Scrivere alla Demorazza.  
Le domande di “discriminazione” delle donne “di razza ebraica”  
e il conflitto sulla cittadinanza nell’Italia del 1938\***

**Enrica Asquer\*\***

Interagendo con il vivace dibattito storiografico sulle scritte di “supplica” e le varie forme di appello alle autorità in differenti contesti spaziali e temporali, l’articolo ha per oggetto l’analisi di un gruppo di domande di “discriminazione” inviate alla Direzione generale per la demografia e la razza dalle cittadine italiane “di razza ebraica”, all’indomani dell’entrata in vigore della legislazione antisemita fascista. Rappresentando una minoranza all’interno del corpus più ampio di richieste di deroga alla normativa antiebraica, le lettere delle donne costituiscono nondimeno una fonte di grande rilevanza, tanto per illuminare il carattere tutt’altro che marginale della procedura di “discriminazione” nell’esperienza di chi fu vittima della politica antisemita, quanto per riprendere da altre angolature il dibattito sul “dilemma della cittadinanza” femminile nel regno d’Italia.

**Parole chiave:** Suppliche, Legislazione antisemita, Cittadinanza, Fascismo, 1938, Donne

***Writing to Demorazza. Jewish women’s “discrimination” requests and the conflict over citizenship (Italy, 1938)***

Interacting with the lively debate on petitions and the various forms of appeal to the authorities written in different spatial and temporal contexts, the article deals with the analysis of a group of “discrimination” requests addressed to the General Directorate for Demography and Race by a sample of female Italian citizens qualified as belonging to the “Jewish race” in Autumn 1938. Women’s petitions represented a minority within the broader corpus of requests for derogation from the Anti-Semitic Fascist legislation. They are nonetheless a source of great importance, both to illuminate the relevance of the “discrimination” procedures from the persecuted point of view, and to shed fresh light on the “dilemma of women’s citizenship” debate in unified Italy.

**Key words:** Petitions, Anti-Semitic legislation, Citizenship, Italian fascism, 1938, Women

Saggio proposto alla redazione il 12 luglio 2017, accettato per la pubblicazione il 30 marzo 2018.

\* Questo saggio si basa su una ricerca, tuttora in corso, finanziata da due borse di studio, ottenute rispettivamente presso la fondazione Edith Saurer Fonds (Vienna) e la Ville de Paris, asse di ricerca Xénophobie et Antisémitisme. Per il confronto stimolante di questi mesi, oltre ai referees anonimi, desidero ringraziare in particolare Simona Cerutti, Alain Blum, Alessandro Buono, Claire Zalc, Vinzia Fiorino, Toni Rovatti, Alessandra Gissi e Simon Levis Sullam. Ringrazio anche per la collaborazione l’archivista dell’Archivio centrale dello Stato, Lucilla Garofalo.

\*\* Società italiana delle storiche; enrica.asquer@gmail.com

Interagendo con il vivace dibattito storiografico sulle scritture di “supplica” e le varie forme di appello alle autorità come fonti preziose per la storia sociale e politica, nella lunga durata e in differenti contesti spaziali<sup>1</sup>, questo articolo ha per oggetto l’analisi di un gruppo di domande di “discriminazione” inviate alla Direzione generale per la demografia e la razza dalle cittadine italiane “di razza ebraica”, all’indomani dell’entrata in vigore della legislazione antisemita fascista. Prevista dalla normativa sulla “difesa della razza italiana”, varata nel novembre 1938, come è noto<sup>2</sup>, la “discriminazione” implicava la concessione di una leggera dispensa da alcune delle misure persecutorie appena introdotte. Riservato ad alcune categorie di cittadini particolarmente benemeriti, il dispositivo implicava la presentazione da parte dell’interessato o dell’interessata di un’apposita richiesta formale, corredata di pezze giustificative a supporto della veridicità di quanto affermato nell’istanza. Il saggio si concentrerà su un gruppo di lettere scritte da donne, complessivamente una minoranza (circa il 20%) all’interno del corpus più ampio degli autori delle richieste di discriminazione. Come cercherò di spiegare, pur dall’osservatorio limitato di una ricerca in corso, le loro istanze appaiono di una certa rilevanza, tanto per illuminare il carattere tutt’altro che marginale di questa procedura nell’esperienza di chi fu vittima della politica antisemita fascista, quanto per riprendere da altre angolature il dibattito sul “dilemma della cittadinanza” femminile nel Regno d’Italia<sup>3</sup>. In particolare, suggerendo che le domande di “discriminazione” possano essere interpretate come parte di quelle “azioni” attraverso le quali, anche in contesti formalmente non democratici, gli individui possono emergere come sogget-

<sup>1</sup> Lex Heerma van Voss (ed.), *Petitions in Social History*, “International Review of Social History Supplements”, 2001, n. 46, supplement 9; riferimento importante sono gli studi dedicati a questa pratica nei regimi totalitari o post-totalitari: Sheila Fitzpatrick, *Supplicants and Citizens. Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s*, “Slavic Review”, 1996, n. 1, pp. 78-105; sulla Cina post-maoista, Isabelle Thireau, Linshan Hua, *Le sens du juste en Chine. En quête d’un nouveau droit de travail*, in “Annales. Histoire, Sciences sociales”, 2001, n. 6, pp. 1283-1312; spunti interessanti non mancano anche su un piano diacronico, dove apripista è stato il testo di Natalie Zemon Davis, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford, Stanford University Press, 1987 [trad. it. *Storie d’archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1992]; si vedano poi Cecilia Nubola, Andreas Würzler (a cura di), *Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2002; importante la recente rilettura e reinterpretazione di Simona Cerutti, Massimo Vallerani, *Supplices. Lois et cas dans la normativité de l’époque moderne — Introduction*, “L’Atelier du Centre de Recherches Historiques”, Ehes, 2015, n. 13, consultato il 6 luglio 2017 all’indirizzo <http://acrh.revues.org/6545>; DOI: 10.4000/acrh.6545.

<sup>2</sup> Per un’analisi più complessiva del meccanismo, Lucilla Garofalo, *La Demorazza: storia di un archivio*, “Italia contemporanea”, 2013, n. 272, pp. 374-401; per alcune riflessioni storiografiche, mi permetto di rimandare a Enrica Asquer, *Autobiografie di supplica. Alcune considerazioni sulle domande di “discriminazione” degli ebrei milanesi, 1938-1943*, “Società e storia”, 2016, n. 151, pp. 97-135.

<sup>3</sup> Gabriella Bonacchi, Angela Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

ti politici al di là del loro status formale, il saggio riflette l'arricchimento di cui, negli ultimi decenni, il concetto di cittadinanza ha beneficiato in sede di dibattito teorico e storiografico, aprendosi a quelle dimensioni che Anne Epstein e Rachel Fuchs hanno di recente definito "greyer: belonging and identification, experience, emotion, consciousness, values, and the practices, performances and acts that make individuals into political subjects"<sup>4</sup>.

La presente ricerca, tuttora in corso, e che affonda le sue radici su una precedente indagine dedicata ai processi di integrazione sociale degli ebrei della città di Milano tra l'Unità e le Leggi razziali, riesamina alla luce di nuovi interrogativi un campione casuale di 170 pratiche di discriminazione relative a cittadini e cittadine residenti nel capoluogo lombardo al momento dell'invio della richiesta, concentrandosi sulle 48 istanze inviate da donne (il 28,2%)<sup>5</sup>. Queste 48 domande costituiscono, a loro volta, il 26,6% delle complessive 180 intestate a donne e giunte da Milano alla Direzione Generale.

A quella data, Milano rappresentava la seconda realtà italiana dopo Roma per numero di dichiarati "appartenenti alla razza ebraica"<sup>6</sup> e ciò era il risulta-

<sup>4</sup> Anne R. Epstein, Rachel Fuchs, *Introduction. Gender and Citizenship in Historical and Transnational Perspective: Agency, Space, Borders*, in Anne R. Epstein, Rachel Fuchs (eds.), *Gender and Citizenship in Historical and Transnational Perspective*, London, Palgrave Macmillan, 2017, p. 1. Decisivo per il rinnovamento del dibattito è stato Engin F. Isin, Greg M. Nielsen (eds.), *Acts of Citizenship*, London, Zed Books, 2008.

<sup>5</sup> Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), ministero dell'Interno (poi MI), Direzione generale demografia e razza (poi Dgdr), Divisione razza (poi Dr), Affari diversi 1938-1944, b. 6, fasc. 23, s.fasc. *Statistica delle domande presentate per province*. Il sottofascicolo contiene innanzitutto una tabella generale, *Discriminazioni, Italia*, datata (a matita) al 1 giugno 1942, secondo la quale la Direzione aveva ricevuto complessivamente 8.512 domande di "discriminazione". Seguivano le schede riepilogative per ciascuna provincia: quella relativa alla Provincia di Milano indicava un totale di 1.424 domande (2.113 persone coinvolte). Interrogando con il filtro "residenza" la banca dati relativa ai fascicoli della Divisione razza, curata dall'archivista Lucilla Garofalo, risultano 858 fascicoli intestati a persone residenti a Milano (molto meno evidentemente del numero originario), di cui 180 sono di donne (21%). Il mio campione di domande femminili è dunque leggermente sovra rappresentato. Per i dati generali si veda il paragrafo successivo e la nota n. 10. Per quanto riguarda, invece, la costituzione del campione di partenza di 170 domande, va osservato che le unità archivistiche della Divisione razza, contenenti i "Fascicoli personali" di discriminazione, non sono divise per Provincia di provenienza: con l'aiuto degli strumenti di sala, ho quindi individuato le cartelle all'interno delle quali era presente almeno un fascicolo con intestatario residente a Milano e ho poi spogliato l'intera unità, soffermandomi in particolare su tutti i fascicoli con intestatari residenti nel capoluogo lombardo. La ricerca, inoltre, si è avvalsa di un'indagine sui dossier di "discriminazione" dell'Ufficio "Pratiche ebrei" della Prefettura di Milano, conservato presso l'Archivio di Stato cittadino. Qui il numero di fascicoli consultati supera le 250 unità.

<sup>6</sup> Secondo il censimento razzista del 22 agosto 1938, a Milano risiedevano 10.219 persone classificate come "appartenenti alla razza ebraica" (12.799 a Roma); Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2007<sup>7</sup>, tab. 1, pp. 30-31. I dati della provincia di Milano si riferiscono al secondo totale provvisorio del censimento. Per un quadro più dettagliato sul caso milanese, rimando a E. Asquer, *Autobiografie di supplica*, cit., soprattutto pp. 109-115.

to anche della consistenza della presenza ebraica in città, frutto di un forte processo migratorio che si era avviato nel corso del XIX secolo per realizzarsi più compiutamente all'indomani dell'Unità, nel quadro di un contesto urbano assai dinamico sul piano economico e culturale<sup>7</sup>. Dal punto di vista anagrafico, il campione è composto in maggioranza di persone nate nella seconda metà, e precisamente negli ultimi due decenni, del XIX secolo, appartenenti dal punto di vista professionale e sociale ad un variegato profilo borghese, che contraddistingue anche, e va tenuto in considerazione, la minoranza delle scriventi. Per quanto riguarda inoltre l'affiliazione al Pnf, un dato in questo specifico contesto rilevante anche se non chiarificatore di per sé delle modalità di adesione/consenso/relazione con il regime, nel campione complessivo di 170 pratiche, 100 sono relative a iscritti/e al Pnf e di queste 21 sono di donne.

### Suppliche come azione politica?

Con il Regio decreto legge n. 1728 del 17 novembre 1938, la dimensione antisemita della politica fascista italiana diventava una realtà conclamata<sup>8</sup>. Se alla ricostruzione di questo delicato passaggio la storiografia ha dedicato ampia attenzione, un aspetto quasi del tutto marginalizzato, sul piano analitico, è l'esistenza, nel corpo della legge stessa, di un meccanismo di deroga che avrebbe alimentato, nei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, una dinamica amministrativa tutt'altro che trascurabile.

Non diversamente da altre legislazioni antisemite europee, da quella nazista a quella francese varata dal regime di Vichy, da quella ungherese a quella rumena, bulgara e slovacca<sup>9</sup>, quella italiana, all'articolo quattordici, riconosceva la possibilità di una parziale esenzione dalle misure razziali a quei cittadini e a quelle cittadine "di razza ebraica" che, attraverso una documentata richiesta, fossero in grado di dimostrare particolari benemerienze patriottiche maturate nella sfera militare, politica, civile, professionale. La "discriminazione", questo il nome paradossale della procedura italiana, introduceva dunque, all'interno della categoria di individui "razzialmente" distinti, una ulteriore articolazione tra meritevoli e non meritevoli di un trattamento d'eccezione. Combattenti

<sup>7</sup> Germano Maifreda, *Gli ebrei e l'economia milanese. L'Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

<sup>8</sup> Michele Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, 1994; Enzo Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

<sup>9</sup> Per alcune riflessioni che mettano a tema il ruolo del meccanismo di deroga, cfr. per il caso francese, Laurent Joly, *Vichy dans la "Solution Finale". Histoire du Commissariat Général aux Questions Juives, 1941-1944*, Grasset & Fasquelle, Paris, 2006, pp. 92-98 ; 191-197 ; 590-596; per il caso ungherese, Tim Cole, *Traces of the Holocaust. Journeying in and Out of the Ghettos*, Continuum, London-New York, 2011, pp. 14-18.

decorati o feriti e mutilati (in Libia, nella guerra del 1914-18 e nelle due guerre fasciste per eccellenza, in Etiopia e Spagna) e fascisti della prima ora, rimasti fedeli al regime nel tempo, e soprattutto durante la crisi seguita all'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti (1924), rappresentavano le due principali categorie di benemeriti previste dalla legge. A tale binario cosiddetto "ordinario", si affiancavano poi le richieste per meriti "eccezionali", valutate caso per caso da un'apposita commissione centrale di chiara caratura politica. L'esenzione era prevista anche per i familiari dei meritevoli: data la formulazione stessa dell'articolo di legge, le donne e i minori erano dunque destinati perlopiù a rientrare nella categoria dei familiari, per i quali era il capofamiglia a sottoscrivere la domanda. Per questo, le donne complessivamente coinvolte nella procedura, o meglio quelle di cui rimane traccia in un archivio comunque lacunoso, sono 5.295 (pari al 41,6% del totale), a fronte di 1.380 intestatarie di una domanda (il 22,1% dei fascicoli di "discriminazione" conservati)<sup>10</sup>.

In caso di esito positivo delle domande, le dispense previste dalla legge riguardavano in primo luogo le restrizioni patrimoniali introdotte dal decreto<sup>11</sup>; quanto alle misure relative all'esercizio delle professioni, l'efficacia della "discriminazione" era parziale, anche se almeno in linea teorica non del tutto trascurabile: esclusa la professione notarile, i "discriminati" avrebbero potuto continuare a svolgere alcune professioni liberali<sup>12</sup>, attraverso l'iscrizione in appositi "elenchi aggiunti", i quali, pur conservando anche simbolicamente lo stigma della separazione, non implicavano, per coloro che vi erano iscritti, l'obbligo di limitare l'esercizio della professione ad una clientela "di razza ebraica".

È vero, tuttavia, come è stato osservato, che lo status di discriminato progressivamente mostrò la sua scarsa efficacia a fronte degli ostacoli burocratici spesso insormontabili della pratica in sé, e di quelle annesse. Giorno dopo giorno, inoltre, con l'avvicinarsi delle circolari emesse dal ministero degli Interni, le iniziali concessioni previste per questa ristretta categoria furono ulteriormente limitate<sup>13</sup>. Oltre alla grossa mole di domande inevase, va ricordato per giunta

<sup>10</sup> I dati sono ricavati interrogando la banca dati di ACS curata da Lucilla Garofalo (Tabella Anagrafico e Tabella fascicoli/intestatarie). Delle 1.380 domande conservate, di cui le donne risultano intestatarie, 945 sono di "discriminazione" ordinaria, e tra queste 509 con esito positivo, e 435 per benemerite eccezionali, di cui solo 63 con una conclusione positiva.

<sup>11</sup> Precisamente, il divieto di "essere proprietari o gestori di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione" oppure di aziende che impiegassero cento o più persone; il divieto di possedere terreni con un estimo nell'insieme superiore a lire cinquemila; il divieto di possedere fabbricati urbani con un imponibile complessivo superiore a lire ventimila.

<sup>12</sup> In particolare, quelle di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale. Gli articoli 21-c, 22, 23 e 25 disciplinavano altre esclusioni professionali valide anche per i discriminati.

<sup>13</sup> M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 177-178; E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 94; Ilaria Pavan, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia (1938-1970)*, Firenze, Le Monnier, 2004, pp. 69-46 e in particolare pp. 70-71.

che a nulla tale status valse, nell'autunno 1943, dinanzi alla decisione del ministero dell'Interno della neonata Repubblica sociale italiana di emanare l'ordine di polizia n. 5, il 30 novembre, stabilendo così per "tutti gli ebrei, anche se discriminati" l'internamento in appositi campi di concentramento, nonché l'immediato sequestro e la successiva confisca integrale dei beni. Se analizzata nella prospettiva di valutarne l'impatto sulla complessiva persecuzione antiebraica italiana, dunque, la vicenda in questione può comprensibilmente avere il posto molto marginale che le è stato sinora riservato.

Tuttavia, la prospettiva alla base della mia ricerca è opposta, incentrata com'è sul punto di vista delle persone direttamente coinvolte<sup>14</sup>, situate in quell'autunno 1938 che, sebbene anticipato da un clima in progressivo deterioramento, rappresentava per la minoranza ebraica italiana una svolta radicale.

Secondo una relazione di sintesi redatta per il ministro dell'Interno all'inizio del giugno 1942<sup>15</sup>, dunque qualche anno più tardi, più di otto mila e cinquecento furono le richieste di discriminazione pervenute alla Demorazza e circa sedici mila le persone complessivamente coinvolte nel processo. Se consideriamo che i cittadini e le cittadine di nazionalità italiana dichiarati "di razza ebraica" nel novembre 1938 furono circa 41.000, le dimensioni del processo in questione appaiono già tutt'altro che irrilevanti. E ciò al di là dell'esito delle pratiche: alla stessa data ad essere accolte risultavano il 31,4% delle domande, respinte il 21,8%, mentre il 46,8%, la maggioranza, attendeva ancora un responso che non avrebbe mai avuto<sup>16</sup>.

Non si tratta, tuttavia, soltanto di una questione di numeri. Riprendendo una suggestione teorica proveniente dall'analisi del sociologo Didier Fassin<sup>17</sup>, che ha studiato sistematicamente un corpus di richieste di assistenza pubblica nella Francia contemporanea, possiamo osservare che, dal punto di vista dei richiedenti, la "discriminazione" si presentava come un meccanismo duplice, di "asoggettamento" e di "soggettivazione": un meccanismo che, se messo a fuoco,

<sup>14</sup> Un accenno all'importanza di tale procedura dal punto di vista delle vittime lo troviamo in M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 178, dove si legge: "i perseguitati però videro in essa una sorta di riattestazione di 'appartenenza all'Italia', o ritennero comunque di doverla richiedere perché 'non si poteva mai sapere'"; maggiore spazio vi dedica Marie Anne Martard-Bonucci, *L'Italie fasciste et la persécution des Juifs*, Paris, Perrin, 2007, pp. 365-367, dove si menziona la "discriminazione" tra le "stratégies individuelles" che gli ebrei misero in atto per reagire alla persecuzione.

<sup>15</sup> ACS, MI, Dgdr, Dr, Affari diversi 1938-1944, b. 6, fasc. 23, s.fasc. *Statistica delle domande presentate per province*, tabella *Discriminazioni, Italia*. La tabella è posta a corredo di una relazione senza data che riprende nei contenuti la *Relazione per la discussione del bilancio dell'Interno 1942-1943*, datata 1 giugno 1942, in ACS, MI, Dgdr, Dr, Affari diversi, 1938-1944, b. 18, fasc. 34 "Relazioni per il bilancio Ministero Interno" citata da L. Garofalo, *La Demorazza*, cit., p. 382.

<sup>16</sup> ACS, MI, Dgdr, Dr, Affari diversi 1938-1944, b. 6, fasc. 23, s.fasc. *Statistica delle domande presentate per province*, tabella *Discriminazioni, Italia ed Estero*.

<sup>17</sup> Didier Fassin, *La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d'aide d'urgence*, "Annales. Histoire, Sciences Sociales", 2000, n. 5, pp. 955-981.

può arricchire e complicare tanto l'analisi della violenza insita nel meccanismo razziale, quanto quella delle reazioni che pure i soggetti coinvolti furono in grado di elaborare.

Da un lato, infatti, l'intera procedura di accesso alla deroga è emblema della violenza subdola e sofisticata di un regime che cercava di legittimarsi agli occhi dell'opinione pubblica, della compagine più moderata del fascismo, della monarchia sabauda e della chiesa cattolica, che intendeva proteggere i convertiti, attraverso un piccolo escamotage mirante a limitare, anche se solo apparentemente, la dimensione persecutoria insita nelle leggi per la difesa della razza e a salvare l'immagine del governo come custode supremo del bene della nazione. Incoraggiare la pratica di rivolgersi direttamente al regime per regolare i propri conti personali, inoltre, rifletteva, come è stato osservato tra gli altri da Marie Anne Matard-Bonucci, la promozione di una complessiva dinamica di relazione immediata con il potere che possiamo, in parte, ritenere caratteristica dei "modes de fonctionnement du régime totalitaire"<sup>18</sup>. Tale dinamica trovava peraltro conferma nella più generale esplosione della pratica epistolare nei confronti del duce che, grazie a una recente valorizzazione storiografica<sup>19</sup>, ha evidenziato motivi e temi che ritroveremo anche nelle fonti oggetto di questo contributo.

Proprio la discrezionalità consustanziale alla procedura di "discriminazione", cui si sottoponeva chiunque decidesse di farne richiesta, ribadiva, e anzi rinforzava con il suo contenuto totalmente ideologico, il meccanismo di violenza del regime. Come la storiografia sui regimi totalitari e autoritari del Novecento ha ormai dimostrato<sup>20</sup>, la dinamica discrezionale e arbitraria che ispirava l'esercizio concreto e quotidiano della valutazione e attribuzione dello status delle persone, secondo la nuova definizione razziale e le altre categorie giuridiche introdotte dai regimi, era il simbolo più evidente della sospensione della democrazia e il vero cuore della realizzazione della politica antisemita. Scrivere alla Demorazza per ottenere lo status di "discriminato" era, dunque, da un certo punto di vista, un atto di assoggettamento all'autorità discrezionale del regime, nonché di pubblica accettazione delle sue categorie di definizione razziale. Era, ancora, in questo senso, una "soggettivazione" imposta dalla violenza epistemologica del regime. In ciò, la domanda di "discriminazione" differiva dalla procedura di determinazione razziale, su cui pure la Direzione generale per la demografia e la razza aveva competenza. Quest'ultima implicava

<sup>18</sup> M.A. Matard-Bonucci, *L'Italie fasciste et la persécution des juifs*, cit., p. 368.

<sup>19</sup> Christopher Duggan, *Fascist Voices. An Intimate History of Mussolini's Italy*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2013. Per uno sguardo complessivo sul materiale epistolare prodotto dagli ebrei e indirizzato al regime, cfr. Iael Nidam Orvieto, *Lettere a Mussolini: gli ebrei italiani e le leggi anti-ebraiche*, "La Rassegna Mensile di Israel", 2003, n. 1, pp. 321-346.

<sup>20</sup> Cfr. in particolare il lavoro eccellente di L. Joly su Vichy, *Vichy dans la "Solution Finale"*, cit.; Laurent Joly, *L'antisémitisme au bureau. Enquête au cœur de la préfecture de Police de Paris et du Commissariat général aux Questions juives (1940-1944)*, Paris, Grasset, 2011.

una contestazione vera e propria dell'attribuzione a se stessi della qualifica di "ebreo".

Dall'altro lato, tuttavia, al di là della portata reale del meccanismo della "discriminazione" e al di là delle reali chances di salvataggio concesse, la possibilità di accedere alla deroga attivò da parte delle vittime una mobilitazione di risorse materiali e immateriali tutt'altro che trascurabile, e che ci interroga come storici. Per ottenere la deroga, infatti, era necessario innanzitutto costruire una convincente autobiografia d'occasione, che enfatizzasse gli elementi più cogenti della propria storia personale di cittadini o di cittadine esemplari. Come in altri modelli di appello all'autorità, scritti in contesti svariati, la costruzione di questo profilo ideale di sé implicava l'elaborazione di una strategia difensiva e la relativa ricerca, e selezione, di notizie e documenti biografici, personali e familiari, che fossero capaci di supportarla al meglio. In altre parole, la domanda era molto più che una semplice lettera<sup>21</sup>. A ciò si aggiungeva, inoltre, la ricerca di agevolazioni, raccomandazioni, sostegno da parte di avvocati e personalità influenti in grado di sveltire la pratica che, dal piano locale delle Prefetture, doveva giungere, con il parere positivo delle autorità periferiche (Questura, Regi Carabinieri e Federale del Pnf), alla commissione centrale di valutazione.

Prevista dalla legge e realizzata attraverso l'attivazione di reti di conoscenza e di competenze, giuridiche e non, la costruzione del dossier di candidatura alla "discriminazione" poteva presentarsi agli occhi di chi vi partecipò come un atto legittimo di autodifesa, un "ricorso", come alcuni lo definirono, contro l'esclusione dal corpo della nazione. In ciò, il meccanismo di "soggettivazione", che si attivava nell'interazione tra i postulanti e l'autorità, mi pare che presenti implicazioni ulteriori rispetto a quelle su cui lo stesso Fassin si sofferma, analizzando evidentemente un contesto molto diverso. Senza scomodare la categoria di "resistenza", che sarebbe inopportuna in questo caso, non è forse inappropriato leggere nella pratica delle domande di "discriminazione" un'azione in qualche modo significativa sul piano politico, in quanto implicante una esposizione pubblica del postulante connessa al ricorso a uno strumento normativo che si presentava formalmente come argine a una esclusione percepita come illegittima. Tale processo, infatti, in fin dei conti, se da un lato induceva a costruire di sé delle biografie "mutilate", d'occasione appunto, che recavano tutti i segni della violenza definitoria del regime, dall'altro prevedeva per gli scriventi la possibilità (anche solo illusoria) di costituirsi pubblicamente, nell'interazione con l'autorità, come soggetti che potevano far leva sul valore del proprio ruolo.

<sup>21</sup> In questo trovo continuità con quanto osservano Simona Cerutti e Massimo Vallerani per le suppliche in Antico Regime, cfr. S. Cerutti, M. Vallerani, *Suppliques*, cit.; ma devo queste considerazioni, come quelle che seguono, agli stimoli provenienti dal seminario di ricerca, comparato tra Antico Regime e contemporaneità, coordinato da Simona Cerutti e Alain Blum, *S'adresser à l'autorité: sources pour une histoire sociale d'en bas*, Ehess (Paris), Centre de Recherches Historiques, a.a. 2016-2017.



lo nella sfera pubblica, nonché sull'interesse pubblico delle proprie scelte private (da quelle matrimoniali a quelle lavorative). E ciò a prescindere da come l'intera vicenda sarebbe andata.

La rilevanza della pratica di scrittura alle autorità in altri contesti non "totalitari"<sup>22</sup>, peraltro, induce a porre attenzione nel catalogare queste istanze di deroga unicamente tra le testimonianze di una modalità di relazione diretta e immediata con il potere, caratteristica di momenti di sospensione della democrazia. Dall'osservatorio certamente limitato di una ricerca in corso, la sensazione è che in questi testi ci fosse qualcosa di più di una "semplice" supplica.

Le richieste si componevano innanzitutto di una lettera a firma del richiedente, indirizzata perlopiù al ministro dell'Interno, l'autorità alla quale faceva capo la Direzione generale per la demografia e la razza. La lettera si costruiva attorno alla elencazione dei meriti su cui faceva leva la richiesta e dei quali veniva allegata opportuna certificazione. Medaglie e decorazioni belliche, attestazioni di merito nella vita professionale, politica, cittadina, venivano allegate ai dossier, insieme con lettere di ringraziamento, necrologi degli illustri antenati, pagine di giornale che celebravano successi personali e familiari. Se nel caso delle "benemerienze ordinarie", le richieste potevano anche essere più scarse e dovevano ad ogni modo sottolineare innanzi tutto il possesso del requisito di legge, nel caso delle richieste per "benemerienze eccezionali" la lettera aveva il ruolo cruciale di argomentare in modo convincente un profilo ideale di cittadino o di cittadina meritevole, sotto i più svariati punti di vista. È specialmente in questi casi che le dinamiche di autorappresentazione si fanno interessanti e sembrano rivelare, anche da un altro punto di vista, la qualità di azione politica insita in queste richieste: insieme alla mobilitazione di risorse che stava dietro la costruzione del dossier, la relativa rivendicazione a sé di un profilo di cittadino meritevole implicava l'atto di definire che cosa si intendesse con ciò e, dunque, una rielaborazione, a proprio modo, di quelli che si riteneva fossero i requisiti fondanti di ammissione a quella comunità nazionale di cui si chiedeva di continuare a far parte.

La possibilità di "prendere sul serio" queste fonti si scontra, evidentemente, oltre che con la base documentaria ancora ristretta della presente ricerca, con alcune obiezioni che di fatto possono appuntarsi proprio sul carattere retorico e strategico delle istanze esaminate. In particolare, il fatto che, nell'Italia del 1938, la retorica usata dai postulanti fosse strumentale all'obiettivo, ben più stringente, di salvarsi dalle misure repressive, potrebbe indurci a leggere questi testi semplicemente come una sorta di gesto obbligato; come un mero tentativo, tra i tanti messi in atto, di sopravvivenza; come un gesto, in ultima analisi, pre-politico.

Va osservato, tuttavia, che la dimensione retorica è in realtà un aspetto comune a tutte le "suppliche" e forme di appello alle autorità politiche su cui la

<sup>22</sup> Ad esempio, cfr. Teresa Bertilotti, *Caro Presidente. Gli italiani scrivono al Quirinale (1946-1971)*, Firenze, Le Monnier, 2016.

storiografia si è sinora interrogata, indagando contesti spaziali e temporali anche molto diversi da quello preso in esame. Sotto questo profilo, infatti, il carattere fortemente stratificato nel tempo delle scritture alle autorità, dentro la cui categoria possono essere incluse anche le richieste di “discriminazione”, ci viene in soccorso. Sin dal celebre *Fiction in the Archives* pubblicato da Natalie Zemon Davis nel 1987<sup>23</sup>, che analizzava le richieste di grazia indirizzate al re di Francia nel XVI secolo da condannati a morte per omicidio, le “suppliche” su cui la storiografia ha posto la sua attenzione sono state infatti spesso testi scritti in momenti drammatici, in cui chi scrive sa bene di giocare tanto o tutto, scegliendo perciò le parole in modo tutt’altro che casuale o spontaneo. La dimensione retorica e strumentale di queste fonti, in altri termini, non ne ha mai indebolito, agli occhi degli storici, il valore euristico, costituendo semmai per questi il punto di partenza dell’analisi.

Sul coté delle scienze sociali, inoltre, come ha ricordato ancora Didier Fassin, a proposito della sua ricerca sulle domande d’assistenza d’urgenza nella Francia contemporanea e in accordo con le considerazioni di Gérard Noiriel sulle lettere dei richiedenti asilo<sup>24</sup>, nell’analisi di queste fonti “il sociologo o lo storico non perseguono lo stesso obiettivo del funzionario incaricato di distribuire il denaro pubblico o di accordare l’asilo politico, producendo dei giudizi sulla fondatezza delle richieste”<sup>25</sup>. È semmai l’“identità virtuale” degli scriventi, utilizzata strategicamente e congiunturalmente nell’interazione con l’istituzione<sup>26</sup>, a costituire il materiale primario dell’indagine sociale.

L’idea, d’altra parte, che in qualche tempo o spazio siano state prodotte delle suppliche “spontanee” o “ingenua” è stata anch’essa ampiamente messa in discussione dalle punte più avanzate del dibattito storiografico prodottosi su queste fonti nel contesto delle società di Antico regime<sup>27</sup>. Anche in quell’ambito, tra gli autori delle lettere sono stati certamente riscontrati differenti livelli di risorse materiali e relazionali mobilitate, nella redazione delle lettere, ma quel che è apparso chiaro è che la pratica di scrittura all’autorità è stata sempre di per sé qualcosa di ben lontano da un gesto di sprovveduti.

Di recente, inoltre, proprio un’analisi storico-sociale situata in questi stessi contesti antecedenti alla modernità politica inaugurata dalla Rivoluzione francese, ha proposto di leggere tali testi nel quadro di un’azione politica condotta

<sup>23</sup> N. Zemon Davis, *Fiction in the Archives*, cit.

<sup>24</sup> Gérard Noiriel, *La tyrannie du National. Le droit d’asile en Europe, 1793-1993*, Paris, Calmann-Lévy, 1991, p. 249.

<sup>25</sup> D. Fassin, *La supplique*, cit., p. 960.

<sup>26</sup> Il riferimento qui è a Erving Goffman, *Stigmaté. Les usages sociaux des handicaps*, Paris, éditions de Minuit, 1975, p. 12.

<sup>27</sup> Cfr. in particolare Massimo Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*, “Quaderni storici”, 2009, n. 131(2), pp. 411-441; Simona Cerutti, *Travail, mobilité et légitimité. Supplices au roi dans une société d’Ancien Régime (Turin, XVIIIe siècle)*, “Annales. Histoire, Sciences Sociales”, 2010, n. 3, pp. 571-611.

dal basso, alla quale si riconosce la capacità di rivendicare dei diritti, a dispetto del lessico supplicante utilizzato<sup>28</sup>. Secondo tali analisi, il formulario necessariamente ossequioso utilizzato dagli scriventi per rivolgersi a sovrani e signori medievali e di Antico regime, infatti, non esclude automaticamente una consapevole strategia rivendicativa che, pur entro un quadro di relazioni del tutto asimmetriche tra dominanti e dominati, tenta di ottenere il riconoscimento di situazioni di fatto, che danno accesso a diritti non ancora formalizzati. Ora, proprio il fatto che, negli studi dedicati a tali contesti, lontani dai concetti della democrazia e dell'individuo portatore di diritti, si riconosca una valenza politica a tali testi, dovrebbe indurre idealmente a renderci, quantomeno in via ipotetica, disponibili ad una simile ricerca di senso in un spazio storico-sociale, quale quello preso in esame in queste pagine, in cui i diritti di cittadinanza subivano un ridimensionamento radicale dopo una fase che, tuttavia, pur tra molti limiti, ne aveva sancito l'avvio.

Al di là di una disponibilità ideale, tuttavia, è evidente che parlare di gesti politici in pieno regime fascista costituisca un problema teorico non irrilevante, e certo non nuovo<sup>29</sup>, che impone sempre di definire al meglio i termini utilizzati. Evidentemente, a tal proposito, va osservato che lo scopo in qualche modo rivendicativo delle domande di “discriminazione”, che sottendeva quello concreto di sfuggire alla persecuzione, non poteva essere disgiunto dall'obiettivo di persuadere l'interlocutore circa la ragionevolezza e legittimità della propria aspirazione a godere dello statuto privilegiato richiesto. E la persuasione non poteva che passare dalla ricerca di un lessico comune, o che perlomeno si percepiva come tale, tra sé e l'autorità cui ci si rivolgeva<sup>30</sup>. Per essere convincenti, bisognava essere credibili, appellarsi a dei principi che l'autorità stessa riconosceva o che almeno aveva dichiarato di voler riconoscere e proteggere con la sua azione politica. In tal senso, i principi giustificativi su cui si faceva ruotare l'argomentazione razionale della domanda, e la sua legittimità, rimandavano a uno spazio concettuale che, nell'intenzione di chi scriveva, doveva essere ben comprensibile e condivisibile da parte delle autorità. La natura in qualche modo “politica” che questi testi mi sembrano suggerire non può, dunque, essere evidentemente ricercata in un loro carattere apertamente antisistemico, in un loro essere espliciti manifesti contro la politica antisemita del regime. Ciò che

<sup>28</sup> S. Cerutti, *Travail, mobilité et légitimité*, cit.

<sup>29</sup> Il tema degli spazi di *agency* sotto il regime hanno, come noto, alimentato un grosso dibattito; per una posizione equilibrata, rimando a Paul Corner, *L'opinione popolare nell'Italia fascista degli anni Trenta*, in Paul Corner (a cura di), *Il consenso totalitario. Opinione pubblica e opinione popolare sotto fascismo, nazismo e comunismo*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 127-153; molto interessante anche il recente recupero della storia della vita quotidiana per uscire dalle secche della contrapposizione tra chi sostiene e chi nega radicalmente la presenza di tali spazi: cfr. Joshua Arthurs, Micheal Ebner, Kate Ferris (eds.), *The Politics of Everyday Life in Fascist Italy. Outside the State?*, New York, Palgrave Macmillan, 2017.

<sup>30</sup> Riprendo l'argomentazione acuta di I. Thireau, L. Hua, *Le sens du juste en Chine*, cit.

propongo in questa sede, con tutte le cautele di una indagine in corso, è piuttosto di soffermarsi sulla capacità di queste istanze, e dei dossier che a esse si accompagnavano, di esplicitare un problema politico: quello della conciliazione tra due categorie cruciali, razza e nazione, alle quali il Regime faceva appello, non senza tuttavia cadere in contraddizione. La storia della minoranza ebraica italiana, il suo percorso di integrazione nella vicenda nazionale all'indomani dell'emancipazione giuridica concessa dallo Stato liberale, e alcune tappe assai significative sul piano simbolico, quali la partecipazione alla prima guerra mondiale, costituivano da questo punto di vista una risorsa importante per chi scriveva. Era, infatti, proprio quella fase storica liberale, nella quale gli ebrei erano stati emancipati e ammessi a far parte a pieno titolo del corpo della nazione, che nel 1938 legittimava i postulanti a rivolgersi direttamente a un'autorità dello Stato, chiedendo in qualche modo conto della contraddizione generata dall'introduzione di una politica chiaramente antisemita. Quest'ultima, infatti, andava a toccare un nodo cruciale che, pur tra tanti limiti, il precedente regime liberale aveva riconosciuto: la connessione tra appartenenza alla comunità nazionale e godimento dei diritti di cittadinanza.

Da questo punto di vista, tali testi, e l'azione argomentativa sulla quale riposano, mi sembra degna di interesse storiografico in sé e per sé, a prescindere appunto da un confronto con la biografia *reale* di chi li scrisse. In questa direzione, egualmente interessante, l'analisi per singoli casi è quella che meglio si presta a far emergere la necessaria, e tragica, semplificazione applicata dagli autori delle domande alla complessità della propria vicenda biografica<sup>31</sup>. Tuttavia, le parole di cui i dossier si compongono, *proprio* perché scelte con l'obiettivo di convincere l'autorità a cui si rivolgevano, mi sembrano altrettanto rilevanti, perché capaci di rinviare ad un contesto più ampio, quale quello della realizzazione della politica antisemita e delle sue molte radicali e problematiche implicazioni nell'Italia del 1938.

Con tali implicazioni, peraltro, si intreccia la questione di genere, che sta al centro di questo contributo e che complica ulteriormente l'analisi. Leggere in questa prospettiva l'intera vicenda della "discriminazione" mi pare consenta di mettere a fuoco in modo efficace la complessa interazione tra il dispositivo della razza e quello della nazione, al cuore del meccanismo di deroga, evidenziando le ambivalenze anche di questo secondo corno del binomio. Un approccio intersezionale che combina i molteplici dispositivi di disuguaglianza all'opera, nella fattispecie quello a matrice razziale e religiosa con quello di genere, può infatti prestarsi ad illuminare la matrice costantemente ambivalente, nel corso del Novecento e nell'ambito della stessa persecuzione antisemita, del dispositivo *gendered* della nazionalità.

La recente rilettura del processo di nation-building italiano alla luce di una

<sup>31</sup> Ho tentato di esplorare questa direzione, seppur limitatamente ad un solo caso, in E. Asquer, *Autobiografie di supplica*, cit., pp. 124-132.

impostazione culturalista ne ha ampiamente messo in luce il carattere discriminatorio sul piano delle identità di genere<sup>32</sup>, mettendo al contempo in evidenza il razzismo insito nella cultura nazionale ottocentesca<sup>33</sup>. Le eredità lunghe di questo processo, nel pieno del fascismo, sono forse ancora da documentare pienamente sul piano della ricerca, senza avere con ciò il timore di oscurare la radicale discontinuità posta dal razzismo biologico degli anni Trenta: se è vero che la comunità nazionale, ormai imperiale, si fondava su un radicale ripensamento dello statuto giuridico dei cittadini, per effetto dell'inserimento della razza nell'ordinamento giuridico coloniale e ora metropolitano<sup>34</sup>, è altresì vero, come richiamavo sopra, che la nazione al centro della propaganda si portava dietro una storia lunga e sedimentata. Lo stesso meccanismo del "merito" patriottico, del resto, e con esso l'idea di una cittadinanza come "premio" dell'affidabilità e lealtà dimostrata alla Patria, non era a ben vedere un'invenzione del fascismo, ma qualcosa che il fascismo riprendeva dal dispositivo della cittadinanza liberale: la legge sulla cittadinanza di età giolittiana (13 giugno 1912) menzionava, tra i requisiti per l'ottenimento, i "notevoli servigi [resi] all'Italia" dallo straniero residente da più di due anni nel Regno, prevedendo anche all'articolo 6 una concessione "con legge speciale", per chi avesse "reso all'Italia servigi di eccezionale importanza". La Prima guerra mondiale, con la sua produzione di attestati di benemerenzza patriottica fondati sul sangue versato al fronte, aveva appunto potenziato in modo straordinario la combinazione stretta tra partecipazione alla storia nazionale, perlopiù maschile, attraverso le armi, e diritti.

Da questo punto di vista, lo statuto fragile o quantomeno ambivalente della cittadinanza femminile tra periodo liberale e fascismo è una lente di ingrandimento estremamente utile e lo è ancora di più se facciamo interagire il genere con l'appartenenza, reale o dichiarata forzatamente dalle autorità, a una minoranza a rischio di fuoriuscita dalla comunità nazionale. La formulazione dell'articolo quattordicesimo, che sanciva il meccanismo di deroga, era espressa-

<sup>32</sup> Alberto Mario Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 2000; Simonetta Soldani, *Il Risorgimento delle donne*, in Alberto M. Banti, Paul Ginsborg (a cura di), *Il Risorgimento*, Storia d'Italia, Annali, 22, Torino, Einaudi, 2007, pp. 183-224; cfr. vari contributi in Silvana Patriarca, Lucy Riall (eds.), *The Risorgimento Revisited: Nationalism and Culture in Nineteenth-Century Italy*, New York, Palgrave Macmillan, 2012 e per una recente riflessione di sintesi, cfr. Simonetta Soldani, *Una patria "madre e matrigna"*, in Maria Teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno, Simonetta Soldani (a cura di), *Di generazione in generazione. Le italiane dall'Unità all'oggi*, Roma, Viella, 2014, pp. 37-60.

<sup>33</sup> Oltre agli studi di Banti, cfr. in particolare Silvana Patriarca, *Patriottismo, nazione e italianità nella statistica del Risorgimento*, in Alberto M. Banti, Roberto Bizzocchi (a cura di), *Immagini della nazione nell'Italia del Risorgimento*, Roma, Carocci, 2002, pp. 113-132; Silvana Patriarca, *Relazioni pericolose: "razza" e nazione nel Risorgimento*, in Adriano Rocucci (a cura di), *La costruzione dello Stato-nazione in Italia*, Roma, Viella, 2012, pp. 109-119.

<sup>34</sup> Lo chiarisce ormai il fecondo filone di studi posti all'intersezione tra storiografia e storia del diritto, per cui cfr. Silvia Falconieri, *Razzismo e antisemitismo. Percorsi della storiografia giuridica*, "Studi storici", 2014, n. 1, pp. 155-168.

mente basata su quel modello eroico di cittadinanza in armi che, sin dalle sue origini poste a fondamento della stessa idea moderna di cittadinanza<sup>35</sup>, si voleva tutt'altro che inclusivo per le donne. Non sorprende, dunque, che, tra le otto mila e cinquecento domande pervenute, quelle inviate da mano femminile costituiscono una minoranza. Scrivere alla Demorazza nell'autunno del 1938 significava di fatto per le donne confrontarsi con un dispositivo che si rivelava doppiamente discriminatorio. Perseguitate sulla base di un criterio biologico, le italiane "di razza ebraica" dovevano necessariamente fare i conti con l'incerto profilo di cittadine che condividevano da tempo con il resto delle italiane<sup>36</sup>.

Proprio per questo, tuttavia, ragionare sulle scelte compiute da tale minoranza nella composizione dei dossier di deroga costituisce un'occasione preziosa per indagare i principi che le postulanti mobilitarono, con l'obiettivo di salvarsi, facendo appello a delle risorse concettuali che, nonostante tutto, non mancavano loro.

Come tentarono di costruire un profilo convincente di cittadine, se la legittimità stessa della cittadinanza femminile era stata tutt'altro che scontata nell'Italia liberale e lo era ancora meno, per certi versi (ma non per altri), in quella fascista? Quali i modelli di autorappresentazione adottati, quale il registro della scrittura? Come affrontarono le scriventi il tema della nazione e il nodo della razza? Il fatto che queste donne di una minoranza nella minoranza abbiano preso in mano carta e penna e abbiano deciso di rivolgersi personalmente all'autorità, proprio dinanzi a ostacoli evidenti, interroga e spinge ad ascoltare attentamente le loro voci.

### Cittadina per meriti familiari

Carla Basevi, fu Achille e Olga Maroni, era nata a Milano nel 1906 e si dichiarava di religione cattolica dal novembre 1938<sup>37</sup>. Era coniugata con Eugenio Rosenberg Colorni, anch'egli "di razza ebraica e religione cattolica", con il quale aveva avuto un figlio. Il 31 marzo 1939, quindi in una data piuttosto tarda rispetto all'avvio della procedura di discriminazione, indirizzò, tramite la Prefettura di Milano, la sua richiesta per benemerienze eccezionali all'onorevole ministero degli Interni, Direzione generale demografia e razza. Declinava le sue generalità, accettando di autodefinirsi "di razza ebraica", e faceva "rispettosa

<sup>35</sup> Vinzia Fiorino, *Essere cittadine francesi: una riflessione sui principi dell'89*, in G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit., pp. 59-86.

<sup>36</sup> Per quanto riguarda coloro che si riconoscevano in qualche modo legate alla cultura ebraica, ha riflettuto su questo allineamento Monica Miniati in *Le emancipate. Le donne ebreiche in Italia nel XIX e XX secolo*, Roma, Viella, 2008.

<sup>37</sup> Carla Basevi a ministero degli Interni, Direzione generale demografia e razza, Milano 31 marzo 1939, in ACS, Dgdr, Dr, Fascicoli personali (d'ora in poi fasc. pers.), b. 272, fasc. 19268 BEN.

istanza” esponendo come “dati” rilevanti ai fini della richiesta i meriti patriottici degli uomini di famiglia: in ordine di importanza, e suddivisi per paragrafi, il padre Achille, triestino di nascita, illustre assicuratore, nel 1923 insignito per questo da sua maestà il re del titolo di grand’ufficiale della Corona d’Italia; il nonno materno, Arrigo Maroni, mantovano d’origine, primario dell’Ospedale Maggiore di Milano e poi degli Ospedali Fatebenefratelli, infine commendatore della Corona d’Italia; il fratello Alberto, volontario per un anno durante la Grande guerra; il marito Eugenio, ingegnere, iscritto al sindacato e al Pnf dal 1933. Sulla base di questa elencazione, Carla Basevi concludeva:

Ritiene la sottoscritta che le precipue doti prettamente italiane di sé e dei suoi famigliari e l’attività che essi hanno svolto in onore e a favore della Patria italiana, possano dare la sicurezza che la sottoscritta *non debba venire sospettata* priva dei più alti e sinceri sentimenti di italianità ed esclusivamente italiani. La sottoscritta nutre fiducia che le disposizioni di legge invocate, vengano nei suoi confronti applicate con la *magnanimità* propria del Governo Fascista, così da essere *ritenuta pubblicamente ancora come italiana fra italiani, senza la riduzione di quei diritti che la legge non vuole giustamente concedere a chi ritiene privo di sentimento patrio*. (...). Con osservanza, Carla Basevi in Ronsenberg<sup>38</sup>.

Basevi costruisce la sua richiesta unicamente sulla presentazione di sé come membro di una famiglia i cui uomini hanno dimostrato, attraverso “attività in onore e a favore della Patria”, “doti” e “sentimenti” di “italianità”. Di sé non menziona alcunché. Il punto focale è il suo essere parte di una famiglia, i cui membri maschili hanno compiuto azioni meritorie nei confronti della Nazione. In questo, Carla Basevi aderisce perfettamente alla logica della legge e al meccanismo di discriminazione, che induce le donne in modo particolare a veicolare di sé un profilo di cittadine reso legittimo soltanto dal legame familiare con i benemeriti. Non si tratta, peraltro, come è noto, di un meccanismo soltanto intrinseco alla “discriminazione”, giacché l’intero tortuoso processo di riconoscimento di diritti alle “regnicole” aveva sino a quel momento trovato proprio nel loro ruolo familiare, perlopiù in quello materno, il suo asse portante<sup>39</sup>. In questo esempio, tuttavia, non troviamo nemmeno l’esaltazione di un ruolo

<sup>38</sup> Enfasi mia.

<sup>39</sup> Annarita Buttafuoco, *Tra cittadinanza politica e cittadinanza sociale. Progetti ed esperienze del movimento politico delle donne nell’Italia liberale* in G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit., pp. 104-127; Annarita Buttafuoco, *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell’Italia liberale*, Pendragon, Siena, 1997; Anna Rossi-Doria, *Rappresentare un corpo. Individualità e “anima collettiva” nelle lotte per il suffragio*, in G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit., pp. 87-103, ripubblicato in Anna Rossi-Doria, *Dar forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Viella, Roma, 2007, pp. 109-125; Anna Rossi-Doria, *Maternità e cittadinanza femminile*, “Passato e presente”, 1995, n. 34, pp. 171-177; Anna Scattigno, *La figura materna tra emancipazionismo e femminismo*, in Marina D’Amelia (a cura di), *Storia della maternità*, Laterza, Roma-Bari, 1997, pp. 273-299; Simonetta Soldani, *Prima della Repubblica. Le italiane e l’avventura della cittadinanza*, in Anna Scattigno, Nadia Maria Filippini (a cura di), *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall’Ottocento ai giorni nostri*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 41-90.

materno o educativo a giustificazione della propria rivendicazione. Ritroveremo questo aspetto in altre lettere.

Nelle conclusioni, Basevi dà però una torsione al ragionamento del tutto imprevista. Chiedendo di essere ancora riconosciuta “pubblicamente” “come italiana fra italiani”, osserva che la base, l’unica base legittima, della privazione dei diritti di cui gli ebrei sono vittime sarebbe il classico sospetto di slealtà nei confronti della nazione. Dichiarando appoggio alla politica repressiva del regime, ne dà al tempo stesso un’interpretazione visibilmente dissonante da quella che, ormai in modo conclamato, il regime le aveva dato. Recuperando un ingrediente certo non trascurabile del risentimento antiebraico più risalente nel tempo e persistente anche nella fase successiva all’emancipazione giuridica degli ebrei, nel quadro del nuovo Stato unitario<sup>40</sup>, Basevi sembra così depotenziare la dimensione propriamente razziale, biologica, della politica antisemita. Difficilmente questa le era sfuggita, data la cruda sostanza dell’articolo otto, appena qualche riga sopra quello contenente il riferimento alla “discriminazione”. Glissando sull’elemento razziale, che come è ovvio era il più scomodo da menzionare in una strategia difensiva, ma associando esplicitamente alla repressione antisemita una razionalità punitiva che usciva dall’arbitrio e si richiama ad un principio di colpa, legata a una presunta slealtà verso la nazione, Basevi sembra inserire un elemento di distanza, implicita, da quel regime di cui pure dichiara di accettare la logica. La “colpa”, infatti, risiede nella sua argomentazione in sentimenti e azioni, non certo in una macchia biologica. In base a questo, seppur indirettamente, la postulante chiede al governo fascista, nella sua “magnanimità”, di essere coerente con il proposito annunciato di farsi garante della nazione, e della comunità di coloro che mostrano “sentimento patrio”, facendo discendere dalla prova di tale sentimento i “diritti”.

Sotto questa luce, l’elencazione dei meriti patriottici degli uomini di famiglia sembra allora acquistare un significato diverso, più rivendicativo di quanto non appaia in prima istanza. L’idea di cittadinanza che viene veicolata, infatti, fa perno non già sulla razza appunto, come di fatto il decreto sanciva, ma sui *sentimenti* e le *attività*, sulla *volontà* di partecipazione attiva alla comunità nazionale, dimostrata da una storia familiare. Un’idea di cittadinanza volontaristica, dunque, che, nel novembre 1938 finiva per diventare oppositiva a quella propugnata dal regime, che ancorava l’appartenenza a un criterio biologico irrevocabile e su cui la volontà era ininfluyente o comunque certamente marginale. Al di là dell’ingannevole formulazione della legge, infatti, il patriottismo e

<sup>40</sup> Per quanto riguarda i risvolti di ciò nell’autocoscienza ebraica postunitaria, cfr. Carlotta Ferrara degli Uberti, *Fare gli ebrei italiani. Autorappresentazioni di una minoranza (1861-1918)*, Bologna, il Mulino, 2011. Si veda anche Simon Levis Sullam, *I critici e i nemici dell’emancipazione degli ebrei*, in Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso (a cura di), *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, vol. I, *Le premesse, le persecuzioni, lo sterminio*, Torino, Utet, 2010, pp. 37-61.



le benemerienze civili erano tutt'altro che sufficienti a ottenere la discriminazione: in questo caso, non disponiamo dell'esito ufficiale della pratica, ma sappiamo che il Prefetto di Milano, chiamato come di consueto a esprimersi in prima battuta sul dossier, in pochi mesi emise un responso negativo, sottolineando la mancanza di eccezionalità dei titoli vantati da Basevi. Di norma, il parere della Prefettura locale era dirimente.

Al di là dell'esito finale della pratica, tuttavia, questo esempio mostra come sul concetto di "eccezionalità" dei meriti si giocasse una partita che vedeva le postulanti e le autorità che esaminavano le domande su due piani contrapposti: se l'autorità, nella maggioranza dei casi, puntava a dare un'interpretazione strettamente burocratica al criterio, salvo poi derogarvi in modo del tutto arbitrario nei casi di interesse che di norma non riguardavano le donne, le postulanti tentavano di includere delle "semplici" prove di partecipazione familiare alla storia nazionale dentro una logica che, in modo tutt'altro che pacifico, faceva derivare da ciò un'appartenenza alla comunità politica nazionale e, dunque, un pieno godimento dei diritti.

Frequente è anche l'invocazione finale di un trattamento "magnanimo" da parte del "Governo Fascista", che nella gran parte dei casi si associa alla richiesta di un beneficio immateriale, di norma definito "morale", quale l'ottenimento dello status di "discriminata". In altri casi, come per esempio in quello di Amelia Fano<sup>41</sup>, triestina d'origine, orfana di padre irredentista, impiegata nel settore assicurativo (l'unico per il quale la "discriminazione" valeva a tutti gli effetti a preservare il posto di lavoro), si esplicita anche una condizione di bisogno economico:

Tenendo conto anche che la indennità spettante in caso di liquidazione si ridurrebbe a cifra modestissima, la sottoscritta osa sperare che codesto Ecc.mo Ministero, prendendo in benevolo esame il suo caso, vorrà concederle la invocata discriminazione, mettendola in condizione di riprendere il suo posto e di poter provvedere ancora, come per il passato, alle sue necessità, non avendo altri proventi che quelli del suo lavoro.

Se la sottolineatura dell'interesse "morale" e non materiale della domanda di "discriminazione" può riflettere l'obiettivo di difendersi da un elemento che in modo evidente, data la propaganda internazionale anti-ebraica, avrebbe potuto inficiare l'argomentazione circa la buona fede di chi scriveva e la sincerità del suo sentimento patriottico, e se, laddove presente, il riferimento al bisogno economico si coniugava spesso con la parola "dignità" nel tentativo di veicolare comunque un'interpretazione in chiave morale<sup>42</sup>, l'appello alla "ma-

<sup>41</sup> Amelia Fano a Ecc.mo ministero dell'Interno, per il tramite della On. Prefettura di Milano, Milano 27 dicembre 1938, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 244, fasc. 16860 BEN.

<sup>42</sup> "La ricorrente nel rivolgere domanda di discriminazione è mossa unicamente dal patriottico sentimento manifestato con più modesta parte in tutta la sua vita di indefesso lavoro per mantenersi con dignità nella educazione ricevuta (...): così scriveva per esempio Anselmina Sa-

gnanimità” del governo, o a un esame “benevolo” del proprio caso particolare, potrebbe indurci a leggere l'intero meccanismo della domanda di deroga nella chiave di una pratica di tipo clientelare, o comunque come la richiesta di un trattamento particolareggiato sollecitato dall'empatia e dalla compassione verso la postulante. Se a ciò uniamo la consapevolezza dell'obiettivo stringente che muoveva queste lettere, ovverosia il tentativo di salvarsi dalle misure repressive, una lettura in chiave apolitica di questi documenti sembrerebbe la più convincente, specie in questo caso in cui a scrivere sono le donne. Come vedremo da altri esempi, infatti, il registro della compassione è usato dalle donne del mio campione in varie declinazioni, ma rappresenta certamente un elemento rilevante delle loro scelte retoriche, diversamente dalla maggioranza delle autorappresentazioni maschili analizzate in altra sede<sup>43</sup>. Altri esempi di suppliche femminili, inoltre, prodotti in contesti differenti, sembrano riproporre stilemi simili.

Passando in rassegna le varie forme di appello alle autorità sovietiche negli anni Trenta, per esempio, Sheila Fitzpatrick proponeva di distinguere gli autori in “supplicants” e “citizens”, includendo non a caso nella prima categoria soprattutto le donne, che chiedevano giustizia e grazia, con il registro della compassione e un'autoidentificazione stereotipata, senza tuttavia mai invocare diritti<sup>44</sup>. Ora, proprio la profondità diacronica di queste forme di appello all'autorità mi pare possa costituire uno stimolo ad evitare una lettura che rischierebbe di separare in modo meccanico ciò che forse era un intreccio più complesso — l'empatia e la strategia, la supplica e la petizione —, sminuendo così la consapevolezza strategica di chi scriveva e, in particolare, la sua coscienza di avere dalla propria delle risorse concettuali su cui far leva, per evidenziare le contraddizioni complessive in cui le autorità sarebbero incorse non concedendo un trattamento di favore. Se è vero che, come ho sottolineato, nel caso della lettera di Basevi, come nella gran parte delle richieste di discriminazione, a differenza dei procedimenti di determinazione razziale, non c'è la contestazione dell'attribuzione a sé della qualifica di “ebrea”, c'è comunque un richiamare l'autorità a evitare di incorrere nell'errore di sottrarre “diritti” a chi, invece, li merita, sospettando delle persone sbagliate, non dando credito e non riconoscendo un percorso storico individuale, e in questo caso familiare, di coerente partecipazione attiva alla storia della nazione. Come nel caso di Basevi, la richiesta di benevolenza, e dunque di attenzione al proprio caso particolare, a ben vedere, non si limitava a chiedere un trattamento eccezionale da intendersi fuori nor-

cerdote nella sua lettera all'on. ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza, il 13 febbraio 1939, cfr. ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc pers, b. 268, fasc. 18810 BEN.

<sup>43</sup> E. Asquer, *Autobiografie di supplica*, cit.; Enrica Asquer, *Being a Fascist Jew in Autumn 1938: Self-portrayals from the “Discrimination” Requests Addressed to the Regime*, in “Quest. Issues in Contemporary Jewish History”, 2017, n. 11.

<sup>44</sup> S. Fitzpatrick, *Supplicants and Citizens*, cit., p. 103.

ma, ma si autogiustificava come un atto legittimo che si proponeva come conseguenza ad un principio di fondo, di fatto contraddetto dalla politica antisemita<sup>45</sup>. In questo toccava un nodo politico scoperto.

Naturalmente, tale implicita sottolineatura poteva provenire anche da parte di chi aveva sino a quel momento aderito alla causa fascista, trovandosi così immersa in una contraddizione patente.

## Modelli alternativi

Decisamente differente dal modello Basevi è l'impostazione della lettera di Giulia Goldfinger<sup>46</sup>, nata a Milano nel 1876, nubile, affiliata alle Massaie rurali e quindi vicina almeno formalmente al regime. Qui è esplicita la competenza giuridica alla base della scrittura, con riferimenti precisi alla legge e una qualificazione assai significativa della propria azione come "ricorso". Il perno della richiesta di "discriminazione", datata 20 gennaio 1939, risiede nell'enunciazione di eccezionali meriti personali:

In appoggio all'avanzato ricorso, rispettosamente espone quanto segue:

la ricorrente fu volontaria di guerra nella guerra mondiale essendosi arruolata come infermiera volontaria della C.R.I. ed avendo prestato servizio fino a quanto per infezione contratta non cadde gravemente malata di spagnola con pericolo di vita e con conseguenze che ancor oggi risente. (...) L'opera sua nella C.R.I. venne adeguatamente riconosciuta dall'autorizzazione a fregiarsi della medaglia di guerra (Doc. 4) e dell'attestato di merito (Doc. 5). Nei periodi in cui la ricorrente era fuori servizio, essa esplicava ugualmente azione importante e patriottica nel Comune di Casale Litta (prov. Varese), ove suo fratello esso pure sotto le armi dirigeva la coltivazione di un vasto tenimento, col sostituirlo (...) e col dare alle donne e ai vecchi il conforto e l'incoraggiamento di cui abbisognavano in quei momenti tragici e per molti assai dolorosi. Di quest'opera naturalmente non è possibile dare documentazione scritta, ma essa non è certo dimenticata in paese (...), informazioni potrebbero ottenersi dai vecchi, dal Parroco e dal cessato Segretario Comunale sig. Angelo Borghi. A guerra finita la ricorrente si applicò a studi di agraria (vedi certificato di frequenza, Doc. 6) e così poté con competenza lavorare disinteressatamente alla propaganda agricola e ciò maggiormente quando il Fascismo diede all'agricoltura la maggiore valorizzazione che meritava.

Attiva consigliera dell'Unione massaie della campagna, che le tributò una medaglia d'argento e fu poi assorbita dalla Federazione dei fasci femminili, sezione delle Massaie rurali, di cui allegava la tessera, Goldfinger si dedicò durante la crisi serica dei primi anni Trenta ad un allevamento sperimentale di bachi da seta a Limbiate, dimostrando così "la possibilità di ottenere buoni risultati ove

<sup>45</sup> Molto stimolante da questo punto di vista la prospettiva antropologica che colloca le richieste di grazia al di fuori della categoria di clientelismo: cfr. John George Peristiany, Julian Pitt-Rivers (eds.), *Honour and Grace in Anthropology*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

<sup>46</sup> Giulia Goldfinger a sua eccellenza il ministro per l'Interno, Milano 20 gennaio 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 235, fasc. 16188 BEN.

si adottassero metodi più moderni di lavoro”. “L’allevamento fu onorato di visite di autorità e della popolazione” e fece scuola tra i contadini del luogo, come dimostravano le copie fotografiche di lettere ricevute e gli stralci di giornali che ne riferivano, allegati alla lettera.

Concludeva sobriamente così:

Nella speranza di vedere accolta la istanza e le sia concessa la discriminazione che ha per la ricorrente essenzialmente valore morale, anticipatamente ringrazia e si professa col maggiore ossequio dell’Ecc. Vostra, Devotissima Giulia Goldfinger.

Goldfinger mescolava sapientemente diversi elementi di autolegittimazione: la partecipazione alla Guerra mondiale, al servizio della Croce rossa, come “volontaria di guerra”, titolo che la legge richiama esplicitamente come requisito per l’ottenimento della “discriminazione”, intendendolo però evidentemente soprattutto al maschile<sup>47</sup>; la sostituzione del fratello nella conduzione di una tenuta agricola e la creazione di una propria azienda modello, ispirata a metodi scientifici di conduzione del lavoro e inserita nel solco della politica del regime di valorizzazione delle campagne. A tali tratti virilizzanti si aggiungeva, quasi a stemperare, l’attività di cura volta al “conforto” di “donne e vecchi”, qualcosa di cui era difficile portare documentazione scritta, ma di cui restava memoria nel ricordo delle personalità importanti del paese, gli anziani, il parroco, il segretario comunale. Un’attività di cura che aveva prodotto dunque buona reputazione e riconoscimento sulla scena pubblica locale.

A differenza di Basevi, dunque, la domanda di Goldfinger poggiava tutta su meriti personali e si iscriveva dentro una più esplicita condivisione delle parole d’ordine del regime, anche se, anche in questo caso, ne svelava indirettamente le contraddizioni: è stridente il contrasto tra la sua consapevolezza, e illusione, di legittimità nel rivendicare benemerienze “eccezionali” e le modalità con cui la sua rappresentazione fu interpretata dalle autorità. Nel giugno del 1939, il segretario federale di Milano, Rino Parenti, comunicava seccamente al Prefetto che la donna non era stata iscritta al Partito fascista, né risultava aver dato “dimostrazione alcuna di attaccamento al Regime”<sup>48</sup>. Il rapporto del prefetto di Milano, Giuseppe Marzano, egualmente, sottolineava che la postulante non si trovava “in nessuna delle condizioni previste dalla legge”<sup>49</sup>, per cui esprimeva parere contrario. Anche in questo caso manca la conclusione formale del pro-

<sup>47</sup> Sulla assistenza ai feriti come forma di auto legittimazione delle donne, cfr. Stefania Bartoloni, *Donne al fronte. Le infermiere volontarie nella Grande guerra*, Jouvence, Roma, 1998; Stefania Bartoloni, *Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918*, Marsilio, Venezia, 2003.

<sup>48</sup> Partito nazionale fascista, Federazione dei fasci di combattimento (fto il segretario federale, Rino Parenti), a Regia prefettura di Milano, Milano 16 giugno 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 235, fasc. 16188 BEN.

<sup>49</sup> Regia prefettura di Milano a on. ministero dell’Interno, Direzione generale per la demografia e la razza, Div. Razza (f.to Giuseppe Marzano), Milano 19 giugno 1939, in loc. cit.

cedimento, ma sulla prima pagina della domanda si legge la notazione a matita che la dichiarava “nulla”.

Un’argomentazione simile a quella di Goldfinger, ma accentuata da una identificazione ancora più forte con il regime, la ritroviamo nella lettera di Lucia Sacerdoti, che rivendicava esplicitamente la propria permanenza in una comunità nazionale fascisticamente declinata, all’interno della quale il ruolo delle donne sarebbe stato da intendersi come tutt’altro che subalterno e limitato alla sfera domestica.

Sacerdoti era nata a Padova nel 1898 e per un anno e mezzo era stata fiduciaria delle Giovani fasciste presso il Gruppo Rionale “A. Diaz” di Milano. Successivamente, “come ricompensa”, era stata nominata segretaria del Fascio femminile del medesimo Gruppo<sup>50</sup>: un’“alta carica”, questa, alla quale raccontava di aver rinunciato “spontaneamente” e

con immenso dolore, quando compresi che la mia lontana origine, pur ridotta ad un semplice elemento anagrafico, dati i miei sentimenti, la mia fede cattolica, le mie abitudini parentele ed amicizie assolutamente estranee all’ambiente ebraico, mi avrebbe pur tuttavia impedito in virtù delle leggi emanate di far parte come prima delle Gerarchie del Partito.

Ho dato tutta la mia attività con passione, fede infinita, entusiasmo — proseguiva — incurante di qualunque sacrificio anche di salute, lieta solo di rendermi utile nella propaganda e nelle realizzazioni delle opere di quel Partito a cui fedelmente ubbidisco e che rappresenta per me l’espressione più pura della mia Patria.

Oltre, dunque, a sottolineare la sua distanza dalla religione ebraica, che dichiarava di non aver mai professato, non avendo neanche “mai fatto alcuna funzione per essere ammessa nella chiesa ebraica” in quanto figlia di madre cattolica, e oltre a ribadire l’italianità della sua famiglia, testimoniata dal coinvolgimento dei suoi avi nelle battaglie del Risorgimento, Sacerdoti aveva spiegato così le ragioni della sua formale iscrizione al partito fascista nel 1935:

A mia volta, pur avendo fatto vita ritirata ed esclusivamente familiare, ho sempre avuto più forte d’ogni altro il sentimento patriottico e con immensa fede ho seguito il nuovo impulso che il Fascismo stava dando all’Italia. Quando si profilò all’orizzonte la eventualità di una guerra coloniale, sentii che ogni donna veramente italiana aveva dei compiti gravi da assolvere, e superati i vecchi pregiudizi di vari congiunti che la donna non doveva occuparsi che di faccende domestiche e dei futuri figlioli, mi iscrissi al Pnf (marzo 1935/XIII). Dato che il Duce stava ormai valorizzando anche la donna come elemento fattivo per la vita della Nazione, l’iscrizione al Partito costituiva oltre che una prova di devozione a Lui, anche la possibilità maggiore di rendermi utile in qualunque modo la mia opera fosse sembrata necessaria.

Sintetizzando esemplarmente l’andamento argomentativo delle lettere femminili contrassegnate da maggiore fierezza, scritte non casualmente in prima persona, Sacerdoti si era destreggiata abilmente tra le contraddittorie pressioni di

<sup>50</sup> Lucia Sacerdoti Molteni a on. ministero dell’Interno, Milano 10 marzo 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 251, fasc. 17325 BEN.

un regime che, da un lato, aveva fatto della mistica della domesticità femminile uno dei suoi assi portanti e, dall'altro, aveva sollecitato un inedito coinvolgimento di massa delle donne sulla scena pubblica della nazione. Un coinvolgimento che, come in questo caso, aveva offerto loro la possibilità di sentirsi "utili" alla causa comune, alimentando anche le speranze di qualcuna in un riconoscimento, da parte del "duce" e più in generale del regime, della rilevanza politica delle molte attività compiute in suo nome. Come è noto, mai illusione fu più cocente di questa e tuttavia resta il fatto che quella esperienza di mobilitazione fondasse, nel 1939, la sua richiesta di "discriminazione", portandola a esplicitare "il grande dolore di non poter più dare al Fascismo e quindi alla mia Patria, il poco che ardentemente ho dato e ancora darei".

Se per Sacerdoti l'opportunità della discriminazione fu preclusa a priori da un ostacolo burocratico rilevato dal prefetto, per altre quali l'avvocata Pia Ravenna in Levi<sup>51</sup>, Patronessa dell'Onmi di Ferrara sin dalla sua fondazione e iscritta al partito dal 1932, o Carola Schwarz, nata Rotschild<sup>52</sup>, collaboratrice e poi Presidente di uno dei centri di assistenza materna e infantile gestiti dall'Onmi di Milano, la motivazione del diniego da parte delle autorità fu proprio l'attestazione di una non eccezionalità dei meriti vantati dalle richiedenti. Forte di un intenso curriculum di attività assistenziale, Rotschild in particolare aveva concluso la sua lettera così: "La sottoscritta, sommessamente, ritiene di aver fatto quanto stava in lei per rendere coscienzioso servizio al suo Paese". Ma evidentemente ciò non era bastato.

### **Mogli e madri esemplari? La forza politica dei legami affettivi**

Tra coloro che decisero di svolgere in prima persona la propria difesa, è interessante il caso delle mogli "di razza ebraica" sposate a mariti "ariani", spesso con figli "ariani cattolici". È specialmente nelle loro lettere, infatti, che il canone del materno, evidenziato ampiamente dalla storiografia come perno dell'ambivalente relazione tra donne e cittadinanza nella storia lunga del regno d'Italia (e non solo)<sup>53</sup>, assume un significato pregnante e diventa strumento di rivendicazione politica, al di là di un suo meccanico utilizzo strumentale legato alla procedura ordinaria di discriminazione. In questo gruppo di lettere, il materno e più in generale il richiamo ai legami affettivi familiari si intrecciano con la questione della razza, con accenti tutt'altro che allineati, al di là delle apparenze.

<sup>51</sup> Ravenna Pia in Levi a on. ministero dell'Interno, Milano 27 marzo 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 235, fasc. 16213 BEN.

<sup>52</sup> Carola Schwarz a on. ministero degli Interni, Direzione generale per la demografia e la razza, Commissione per la valutazione di benemerienze speciali, Milano 18 novembre 1938, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 235, fasc. 16198 BEN.

<sup>53</sup> Cfr. nota 31.

È per esempio il caso di Virginia Jona<sup>54</sup>, nata a Vercelli nel 1874 e residente a Milano. Non iscritta al partito fascista, Virginia era moglie di Guido Radini “ariano, cattolico” e fascista dal 1933, e aveva due figli, battezzati alla nascita:

Io, sottoscritta Jona Virginia, fu Abramo Raffaele Cesare e fu Levi Diamantina, entrambi di nazionalità italiana, come gli avi, *pur essendo di razza ebraica*, pregiomi inoltrare rispettosa domanda affinché nei miei confronti Codesto On. Ministero voglia emettere decreto di discriminazione (...). All'uopo mi permetto esporre quanto segue<sup>55</sup>.

Seguiva il racconto della storia familiare, con un padre morto giovane e una madre vedova con otto figli, “che ebbero in seguito ad unirsi in matrimonio con Cittadini Italiani e cattolici, battezzando e allevando i figli rispettivi ai principi della religione cattolica da loro sempre professata”.

Anch'io — proseguiva — sposatami con rito civile il 20 ottobre 1906 a Milano con Guido Radini fu Carlo, cittadino italiano, ariano, di religione cattolica, nipote del sacerdote Don Gaetano Radini, mi feci premura di battezzare i miei due figli fin dalla loro nascita e di allevarli con sentimenti cattolici.

A questo aggiungeva la celebrazione del matrimonio religioso nel settembre del 1938 e proseguiva:

Se pertanto *religiosamente* ritengo di dover essere considerata a ogni effetto cattolica, non mi è discaro umilmente far presente che sempre sentimenti di profonda italianità animarono la mia vita specie nel lungo esercizio d'insegnamento scolastico professato per ben 31 anni (...) nelle scuole elementari del Comune di Milano (...). Sicura di aver informati ai principi Italiani gli alunni che nei molti anni di insegnamento mi furono affidati, *come Madre fu per me unico scopo e orgoglio additare ai miei figli i doveri che devono incombere ad ogni cittadino Italiano*, specie nella nuova era fascista, indirizzandoli alle provvide istituzioni del Partito; e però come dal loro Padre, che durante la grande guerra, ebbe, nonostante l'avanzata età, a prestar lodevole servizio militare e poi ebbe a iscriversi al Partito Nazionale Fascista, così dalla loro Madre iscritta all'Associazione Nazionale Fascista della Scuola Primaria fin dall'anno 1929 (...) trassero incitamento a iscriversi al Partito Nazionale Fascista. (...) Mi permetto pure far presente che in ogni occasione ebbi con mio marito a rispondere agli appelli sia del Governo che del Partito ed offrii quale Madre Italiana alla Patria la mia fede e mio marito le 13 medaglie avute in occasione di competizioni sportive.

E concludeva:

Fiera ed orgogliosa di essere cittadina Italiana, non desidero che vivere gli ultimi anni della mia esistenza circondata dall'affetto dei miei cari, certa che sempre avranno di me il ricordo come di una madre, che col lavoro e con l'esempio volle crescere i propri figli ottimi cittadini e fedeli cattolici. Con la massima osservanza, mi firmo, Virginia Jona in Radini.

<sup>54</sup> Virginia Jona in Radini a on. ministero dell'Interno, Milano 30 marzo 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 235, fasc. 16219 BEN.

<sup>55</sup> In questa citazione, come nelle successive, le enfasi sono mie.

La lettera di Virginia Jona si costruisce a partire dalla esplicitazione di uno statuto giuridico poco legittimato a porsi in relazione con l'autorità e a chiedere a quest'ultima un intervento in suo favore: l'appartenenza alla razza ebraica viene qui esplicitamente richiamata come elemento di debolezza, cui deve essere posta, a contrasto, tutta una serie di scelte volontarie compiute dall'autrice della lettera e dai suoi familiari. Sono queste scelte, tra cui in primis è posta la conversione al cattolicesimo, il matrimonio religioso e il battesimo dei figli, a consentire a Virginia, nonostante lo stigma originario, di inoltrare "rispettosa" istanza. La conversione religiosa, e quindi la discontinuità radicale operata sul proprio percorso di fede, si salda poi intimamente a un altro elemento, che risiede appunto nella rivendicazione a sé dello statuto di "Madre Italiana", capace di educare, figli e studenti, ai valori della cittadinanza e della fede cattolica. È da qui, dal ruolo di cura esplicitato tanto in ambito privato quanto sulla scena pubblica, che discende direttamente il riconoscimento a se stessa della definizione di "cittadina italiana" e la richiesta di restare ancorata ad una comunità affettiva che le riconosce il ruolo di perno nella trasmissione di valori patriottici e religiosi cattolici. Questo profilo più degli altri, se vogliamo, aderiva ai canoni della propaganda fascista. E ne svelava, però, ancora una volta, le incongruenze.

Un altro affondo proveniva da una moglie perfettamente fascista. Renata Coen, nata a Salonico nel 1902 e iscritta al Pnf dal 1936, era moglie dell'avvocato e grand'ufficiale Franco Cottini, squadrista della prima ora e segretario federale del Pnf milanese tra il 1929 e il 1930. "Educazione", "coltura" e "sentimenti" facevano di lei, secondo le sue stesse parole, una perfetta "Italiana e Fascista"<sup>56</sup>. Coen aveva frequentato il corso da crocerossina ed era patronessa dell'Assistenza spirituale alle forze armate nonché degli Istituti riuniti Marchiondi e Spagliardi, che operavano nel campo della protezione dell'infanzia disagiata<sup>57</sup>. In una accorata lettera scritta in prima persona, chiedeva significativamente di essere discriminata unicamente per gli "effetti morali" che questo poteva implicare:

Sono moglie di un Fascista della Prima Ora che è stato sempre in linea, per la difesa della Causa, e a mio marito sono stata vicina col cuore e coll'anima, nei momenti di esultanza e nei periodi di guerra, *ora non posso sentirmi lontana dal Fascismo e da lui, che per me sono due espressioni di un concetto solo.* (...) Ripeto ancora che non trarrò nessun vantaggio materiale, dal provvedimento che invoco, ma in un momento per me tanto doloroso, anche *una sfumatura che mi riavvicini alla normalità rappresenta una diminuzione di spessore al diaframma che oggi mi divide da tante cose care*<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> Renata Coen in Cottini a On. Ministero degli Interni, Direzione Generale Demografia e Razza, Milano 15 marzo 1939, in ACS, MI, Dgdr, DR, fasc. pers., b. 217, fasc. 15087 BEN.

<sup>57</sup> Sulle crocerossine e le connessioni col fascismo, cfr. ancora Stefania Bartoloni, *Donne nella Croce Rossa italiana: tra guerre e impegno sociale*, Venezia, Marsilio, 2005; sul rapporto tra assistenza sociale in campo medico e ideologia fascista, cfr. Olivia Fiorilli, *La signorina dell'igiene. Genere e biopolitica nella costruzione della infermiera moderna*, Pisa, Pisa University Press, 2015.

<sup>58</sup> Enfasi mie.



Fascista per amore, dunque, — per convinzione, educazione ma anche “sentimento”, nel senso stretto del termine —, Renata Coen chiedeva la discriminazione per non essere separata anche simbolicamente da “tante cose care”, compresi i suoi affetti, la sua “normalità” familiare. La discriminazione, “sfumatura” capace solo di lenire leggermente il dolore esplicito provocato dalla persecuzione razziale, era peraltro in questo caso una richiesta subordinata alla primaria istanza di essere considerata “ariana”, dal momento in cui, spiegava l’autrice, “non ho alcun legame con la razza e con la religione ebraiche perché non sono stata mai praticante quella religione” e ciò anche prima del battesimo cattolico, avvenuto nel 1938. Vissuta “in ambienti squisitamente fascisti”, aggiungeva: “Ho seguito con passione tutti i progressi del Fascismo e il suo affermarsi nel mondo, e non posso convincermi che oggi io debba considerarmi fuori dell’ambito della vita patriottica della Nazione”. In un momento in cui “le fortune dell’Italia Fascista sono sempre in cima dei miei pensieri”, concludeva con un significativo affondo sul concetto di “arianità”, “non vedo perché io non debba essere considerata ariana se ariana significa italiana e fascista, educata italianamente e fascisticamente”.

Il senso di appartenenza, e di legittimità della propria richiesta, fondato su *sentimenti, fede, legami, abitudini, affetti* e il disagio di vedersi separati anche solo simbolicamente, nello status, da questi, è al centro di questa lettera dal registro tanto esplicito quanto radicale nella rielaborazione del concetto di razza proposto nella conclusione. L’idea di un’appartenenza fondata sui legami fa ridefinire a Renata Coen lo stesso motivo della sua esclusione, la spinge a produrre un’idea alternativa al principio razziale e a evidenziare così, implicitamente, la contraddizione in cui la retorica fascista cadeva dinanzi al nodo razza/nazione.

Significativamente, a dimostrazione di una scelta retorica precisa nella lettera di Coen, anche l’avvocato Cottini aveva scritto a Demorazza con lo scopo di sostenere la domanda della moglie, ma la sua lettera sembrava seguire una logica argomentativa diversa. Dichiarando di associarsi “pienamente” alle richieste avanzate dalla moglie nel suddetto “ricorso”, affermava:

Faccio presente che ritengo applicabili a mia moglie i benefici da lei richiesti in vista delle mie benemerienze, e ciò perché, come tali benefici le sarebbero applicabili se io fossi ebreo, a maggior ragione devono applicarsi essendo io ariano. Se le benemerienze del coniuge ebreo possono giovare all’altro coniuge (per la ragione che questo ha spostato un benemerito, sia pure ebreo), non si vede per quale ragione una ebrea che abbia sposato un ariano benemerito, non debba avere almeno lo stesso trattamento concesso nel primo caso. Seguendo un criterio diverso, si verrebbe a creare incomprensibilmente un trattamento di preferenza per gli ebrei a danno degli ariani<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Avv. Franco Cottini a on. ministero degli Interni, Direzione generale demografia e razza, Milano 24 marzo 1939, in ACS, MI, Dgdr, DR, fasc. pers., b. 217, fasc. 15087 BEN.

Qui la logica razziale era utilizzata in pieno e, in effetti, abbiamo la prova che fu questa l'argomentazione vincente: Renata Coen fu discriminata dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1939 perché "il marito ariano è decorato al Valore". Al di là dell'argomentazione, poi, a pesare ancora di più era stata con tutta probabilità la rete di relazioni mobilitata dall'avvocato Cottini, che aveva potuto fare appello niente meno che alla "buona amicizia" di Guido Buffarini Guidi, sottosegretario di stato all'Interno, cui aveva inoltrato copia del ricorso presentato dalla moglie alla Questura di Milano, dichiarandosi certo della sua "generosa comprensione di capire" il suo "stato d'animo"<sup>60</sup>.

Un argomento simile a quello usato da Renata Coen si ritrova nella lettera di Adele Pesaro, nata a Milano nel 1888, coniugata con Tsai Ciang Vita ed esponente di un'importante e radicata famiglia ebraica milanese<sup>61</sup>. Scritta in terza persona e inoltrata alla Demorazza il 28 marzo 1939, in nome di benemerienze eccezionali, la lettera è, non casualmente, intitolata "Ricorso ai sensi dell'art. 14/16 R.D.L. 17 novemb. 1938 n. 1728". Con stile burocratico, Pesaro esordiva:

Ricorrente è la signora Pesaro Adele, nata a Milano, il 31-7-1888 (doc. 1), figlia di fu Carlo e fu Leonino Elena, cittadina italiana (Doc. 2), residente in Milano Piazza Duse n. 1, di religione cattolica (Doc. 2 bis).

Precisata brevemente la sua "posizione di famiglia", in quanto figlia di Carlo e di Elena Leonino e dunque nipote per parte materna del Barone Leonino, nonché madre di due figli "non considerati ebrei" in quanto figli di una "ebrea" e di un cittadino "di razza ariana", Adele Pesaro chiedeva di essere discriminata "non per ragioni di carattere patrimoniale, ma puramente a fini morali e materni — Tanto più che può ben dirsi fiera di discendere dalla famiglia Pesaro e Leonino".

"Infatti — proseguiva — non è senza consapevole orgoglio" che ella ricordava le benemerienze dei suoi uomini di famiglia, il nonno materno cui era stato riconosciuto il titolo di barone, il padre volontario durante la campagna del 1866, i due fratelli Adolfo e Max Leone, militari decorati nella Grande guerra.

A ciò aggiungeva il riferimento a se stessa:

La sottoscritta stessa, *per quanto era possibile ad una donna*, ha sempre dato manifestazioni operanti della propria fede, e tradizioni di italico patriottismo, arruolandosi nella Croce Rossa durante la Guerra (Doc. 15), contribuendo con il proprio oro alla lotta contro le sanzioni, (Doc. 16), collaborando fervidamente alla causa Fascista (Doc. 17)<sup>62</sup>.

Interessante notare, anche in questa lettera, seppur con accenti diversi rispetto a quelli usati dalla "fascistissima" Lucia Sacerdoti, il riferimento con-

<sup>60</sup> Franco Cottini, Raccomandata, a Sua Eccellenza Buffarini Guidi, Milano 29 marzo 1939.

<sup>61</sup> Adele Vita Pesaro a On. Ministero dell'Interno, Direzione Demografia e Razza, Milano 28 marzo 1939, in ACS, MI, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 268, fasc. 18807 BEN.

<sup>62</sup> Enfasi mia.

sapevole alla difficoltà persistente delle donne ad avere un ruolo nella sfera pubblica.

E, tuttavia, con orgoglio Pesaro proseguiva:

Su questi elementi di fatto, ritiene la sottoscritta di poter senza presunzione proclamare i propri sentimenti di Italianità e di fede Fascista invocando la discriminazione dello art. 14 lettera B n. 1 e 2, il cui beneficio come dispone lo stesso articolo può essere esteso ai componenti la famiglia anche se le persone dalle benemerienze delle quali proviene la discriminazione siano premorte (Cav. Adolfo Pesaro).

Inoltre, con ulteriore puntiglio, proseguiva,

Ritiene la sottoscritta che le disposizioni degli art. 14/15/16 debbano essere applicate e intese, con criteri ampiamente discrezionali, perché valutabili nel loro complesso. Così infatti dispone il n. 6, togliendo alla elencazione un carattere strettamente tassativo. *Si vogliono in altri termini dimostrati in modo indubbio i sentimenti di italianità di una determinata famiglia* comprendendo in essa discendenti, ed ascendenti, sino al secondo grado. Né possono considerarsi esclusi i fratelli, giacché sia che si voglia intendere biologicamente *il problema razziale, sia che lo si voglia più profondamente riguardare nei suoi aspetti morali e sociali*, non può tuttavia contestarsi l'appartenenza di essi fratelli ad un medesimo nucleo familiare<sup>63</sup>.

Le benemerienze dei fratelli cui accennava nel passaggio sopra, peraltro, andavano considerati tutt'altro che un'eccezione nella storia familiare:

Ed è appunto dal complesso delle benemerienze patriottiche e fasciste (anche se un rigorismo interpretativo potesse caso per caso non riscontrare applicabile la norma di discriminazione) che confida la ricorrente verrà valutato questo suo Ricorso, il cui movente è di ordine altamente spirituale, quale il santo desiderio della madre (che è conscia dei propri sentimenti italianissimi) *di non essere diminuita di fronte ai propri figliuoli e di non creare ad essi una minorazione sociale e politica*.

Dopo aver significativamente ribadito l'obiettivo "spirituale" della richiesta, con un'insistenza che sembra tradire la necessità di proteggere al contrario un cospicuo patrimonio, e dopo aver utilizzato il canone del materno, in modo estremamente efficace e con un linguaggio dagli echi religiosi, Adele Pesaro concludeva il suo ricorso:

La fiducia illimitata che la ricorrente ripone nella saggezza del Duce e del Governo Fascista la sorregge nel rivolgersi a cod. On. Ministero onde voglia accogliere nei suoi confronti il provvedimento di discriminazione, con la conseguente annotazione nei Registri di Stato Civile e di popolazione. Con ossequio Adele Vita Pesaro.

La lettera di Adele è un esempio ancora più lampante del carattere di azione politica che le domande di discriminazione sin qui esaminate mi pare rivestano. Il suo esplicito richiamo ad una interpretazione "discrezionale" della legge

<sup>63</sup> Enfasi mie, come nella citazione successiva.

si lega inscindibilmente a una sua personale interpretazione del senso profondo del meccanismo di deroga. Tale senso non sembra esaurirsi nella richiesta di una concessione eccezionale e particolaristica. Al contrario, Pesaro spiega che, in fondo, la “discriminazione” implicava il riconoscimento del valore insito nei “sentimenti di italianità di una determinata famiglia”. Era questo, dunque, ciò che occorreva dimostrare, al di là del possesso pedissequo dei requisiti di legge. Ed era in nome di questo sentimento, garantito, provato, da un’intera storia familiare, che Pesaro riponeva la sua “fiducia illimitata” in una delle virtù per eccellenza del buon governo, la “saggezza”. Ancora una volta, se teniamo a mente la profondità diacronica di un simile riferimento, lungi dall’essere un’affermazione retorica e puramente lusinghiera, la conclusione di Pesaro sembra richiamare il governo fascista, nella fattispecie uno dei suoi ministeri, alle sue responsabilità di coerenza e di saggia interpretazione di ciò che stava a fondamento di una leale appartenenza al corpo della nazione. Il “movente” della domanda, come con linguaggio ancora giuridico la ricorrente si esprimeva, era legato ad un altro concetto saldamente connesso con quanto detto prima: la necessità di mantenere uno statuto materno alto, dignitoso, dinanzi ai figli, “ariani” e “cattolici”, e continuare così ad esercitare senza macchia una funzione cardine nel sistema biopolitico della nazione. Il “problema razziale”, infatti, osservava, aveva delle enormi implicazioni “moralì e sociali” ed anche su questo piano andava valutata la saggezza delle decisioni del governo. Separare una madre dalla sua comunità affettiva e biologica che tanta rilevanza politica aveva, bel al di là delle mura di casa, non era a ben vedere una scelta né saggia né coerente. Proprio la famiglia, intesa come insieme di ascendenti e discendenti, e dunque come fondamento della comunità biopolitica della nazione, rappresentava l’emblema più evidente di quanto con la politica razziale il regime cadesse in contraddizione con se stesso.

## Conclusioni

Attraverso l’analisi di alcuni esempi, ho osservato come alcune autrici scelsero di aderire alla logica insita nella legge, proponendo di sé un modello di cittadinanza basato interamente sui meriti patriottici degli uomini di famiglia. Glissando su aspetti religiosi e “razziali”, in qualità di figlie, sorelle, madri di patrioti, si autorappresentarono come cittadine per mediazione familiare, a conferma dell’ambiguità e, insieme, della potenza del ruolo familiare delle donne per il riconoscimento pubblico e per l’autoriconoscimento di un’appartenenza al corpo della nazione nel lessico politico del Regno d’Italia. Altre, tuttavia, individuarono anche meriti personali, pur esplicitando la consapevolezza delle difficoltà per una donna nel rivendicare a sé un ruolo pubblico e un esemplare contributo alla costruzione della nazione. L’esperienza della guerra mondiale, della mobilitazione come crocerossine o nelle mille attività di assistenza

ai soldati, e la prosecuzione di un protagonismo pubblico nel settore delle opere assistenziali rilevate nel dopoguerra dal fascismo, costituiscono la base di tale rivendicazione.

In tale contesto agisce in maniera altrettanto ambigua il fascismo e la percezione che di questo ebbero le donne. Come la storiografia ha già messo in luce<sup>64</sup>, alcune furono pienamente conquistate dal regime e inebriate dalla sensazione di una opportunità di inedita partecipazione alla sfera pubblica. Tra coloro che tentarono la discriminazione, come emerge da alcuni degli esempi mostrati, le iscritte al partito fascista sembrano rivendicare con orgoglio ancora maggiore il proprio diritto a mantenere uno status di piena cittadinanza (con tutti i limiti che poi gravavano su quella femminile). Rispetto a chi non poteva vantare una militanza attiva nelle fila del partito, queste ultime sembrano mostrare meno problemi di autolegittimazione nella scrittura, accennando spesso al ruolo maggiore previsto per le donne dal Duce in persona. È semmai rispetto all'appartenenza "razziale" che nelle lettere delle fasciste emergono le contraddizioni maggiori, aggirate attraverso straordinari esempi di ridefinizione del concetto stesso di razza, che giocano sull'ambigua oscillazione tra accezione biologica e spirituale. Le lettere delle fasciste hanno, inoltre, tratti diversi da quelle a firma dei fascisti da me analizzate in altra sede<sup>65</sup>, che sono spesso concepite come veri e propri romanzi di formazione che ruotano intorno alla scintilla originaria della scoperta del fascismo, in età assai precoce, e proseguono con la descrizione in terza persona della progressiva maturazione di una affiliazione più razionale, voluta, coltivata, al regime. Nel ristretto osservatorio di autobiografie femminili che ho qui esaminato, invece, la rottura dei pregiudizi familiari e maschili, il senso di responsabilità collettiva e il desiderio di "rendersi utili", sembrano motivare un'iscrizione al partito fortemente voluta, ancorché tardiva, e, di qui, sorreggono la richiesta, spesso fiera e in prima persona, di beneficiare del meccanismo di deroga per non essere allontanate da quella esperienza così cruciale di partecipazione (per quanto di fatto subalterna) alla sfera pubblica.

Fasciste, a-fasciste o anti-fasciste, che pure non mancarono tra le scriventi<sup>66</sup>, le donne introducono spesso nelle loro lettere una menzione esplicita alla soffe-

<sup>64</sup> Si vedano almeno Victoria De Grazia, *How Fascism Ruled Women. Italy 1922-1945*, California University Press, Berkeley, 1992 (trad. it. *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, Venezia, 1993), pp. 234-271; Helga Dittrich-Johansen, *Le "militi dell'idea". Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista*, Firenze, Olschki, 2002; Helga Dittrich-Johansen, *Per la Patria e per il Duce. Storie di fedeltà femminili nell'Italia fascista*, "Genesis", 2002, n. 1, pp. 125-156; Perry Willson, *Italy*, in Kevin Passmore (ed.), *Women, Gender and Fascism in Europe 1919-1945*, Manchester University Press, Manchester, 2003, pp. 11-32 e se ne veda la rielaborazione in italiano in Perry Willson, *Italiane. Biografia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 140-170.

<sup>65</sup> Ho analizzato questi aspetti, senza poter approfondire la questione di genere, in E. Asquer, *Being a Fascist Jew in Autumn 1938*, cit.

<sup>66</sup> Si veda per esempio la domanda di discriminazione di Augusta Muggia, vedova dell'ex segretario dell'Umanitaria Augusto Osimo, in ACS, Dgdr, Dr, fasc. pers., b. 53, f. 4122 DIS.

renza prodotta dal meccanismo persecutorio, vissuto come qualcosa che separerebbe e sradicherebbe le scriventi dalla comunità di affetti e di valori cui si sentono legate. Con ciò, rivendicano un'appartenenza a un'"italianità" incarnata nell'esperienza dei legami affettivi, delle frequentazioni, nel quadro di una comunità non solo percepita con l'immaginazione politica, ma fortemente voluta e vissuta nella concretezza delle relazioni sociali. Nel caso delle mogli di "ariani", in particolare, tale strategia retorica è ancora più evidente e fa perno proprio sulla funzione cruciale della famiglia come unità, biologica e spirituale insieme, che non può essere divisa.

È evidente che in gioco vi sia un uso strategico del registro della compassione, consapevolmente giocato su un lessico familista. Tuttavia, alla luce degli esempi analizzati, mi pare che ciò non vada di pari passo con la semplice richiesta di un trattamento presentato come eccezionale, fuori norma appunto, né che apra a un ragionamento puramente particolaristico. Al contrario, mi pare che l'urgenza della situazione contingente, che spinge le autrici delle domande a prendere parola, le induca a soppesare bene le scelte, attingendo a risorse concettuali che fuoriescono dal caso singolo, per mostrarsi capaci di legittimare più in generale il soggetto femminile nell'interazione con l'autorità. Si tratta peraltro in parte di risorse che ritroviamo in una lunga tradizione di suppliche femminili ai potenti<sup>67</sup>. Mescolati sapientemente, elementi vecchi e nuovi sembrano fondare il senso di una rivendicazione che, lungi dal coincidere con la richiesta residuale di un trattamento benevolo, mi pare assuma i tratti di un "ricorso", come molte lo definiscono, ovvero sia di un'azione politico-giuridica che, al di là delle sue reali chance di riuscita nell'Italia del 1938, mette a nudo un problema politico rilevante. Indirettamente, infatti, proprio attorno a nodi cardine come la famiglia e la sua unità biopolitica, queste azioni di "ricorso" fanno emergere le patenti contraddizioni cui il fascismo si espone e, in particolare, la difficile conciliazione tra la difesa della "razza" e quella della nazione.

<sup>67</sup> Per alcuni esempi si veda James Daybell, *Scripting a Female Voice: Women's Epistolary Rhetoric in Sixteenth-Century Letters of Petition*, "Women's Writing", 2006, n. 1, pp. 3-22; Alison Thorne, *Womens' Petitionary Letters and Early Seventeenth-Century Treason Trials*, "Women's Writing", 2006, n. 1, pp. 23-43; Marcia Schmidt Blaine, *The Power of Petitions: Women and the New Hampshire Provincial Government, 1695-1770*, in L. Heerma van Voss, *Petitions in Social History*, cit., pp. 57-77.